

LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

Estratto:

VERONICA ALVISI

*Ancora sulla caduta in comunione legale
di diritti relativi*

IV. La dottrina

Sulle ripercussioni negative dell'esposizione ad uranio impoverito in ambito militare, l'unico contributo è di M. POLI, *Il caso dell'uranio impoverito: sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa*, in *I diritti dei militari, in L'ordinamento militare*, a cura di V. POLI e V. TENORE, II, *Il personale militare*, Giuffrè, 2006, 117.

Sul nesso di causalità in prospettiva civilistica: CAPECCHI, *Nesso di causalità e perdita di chances: dalle sezioni unite penali alle sezioni unite civili*, in questa *Rivista*, 2008, II, 143 ss.; PUCELLA-DE SANTIS, *Il nesso di causalità. Profili giuridici e scientifici*, Cedam, 2007; PUCELLA, *La causalità incerta*, Giappichelli, 2007; BELVEDERE, *Causalità «giuridica»?», in Riv. dir. civ.*, 2006, I, 7 ss.; FRANZONI, *Problemi vecchi e nuovi in tema di causalità*, in *Resp. civ. e prev.*, 2006, 1997 ss.; CAPECCHI, *Il nesso di causalità. Da elemento della fattispecie «fatto illecito» a criterio di limitazione del risarcimento del danno*, 2a ed., Cedam, 2005; AA.Vv., *Il nesso di causa nel danno alla persona*, Ipsoa, 2005; POLETTI, *Le regole di (de)limitazione del danno*, nel *Trattato di diritto civile*, diretto da LIPARI e RESCIGNO, IV, III, *Attuazione e tutela dei diritti, La responsabilità e il danno*, Giuffrè, 2009, 291 ss.

Per un'analisi del trattamento giuridico dei rischi da «ignoto tecnologico» anche in prospettiva comparatistica, M. MARTÍN-CASALS (ed.), *Technological Change: Sparks, Boilers and Asbestos*, di prossima pubblicazione per la Cambridge University Press e, in particolare, per il Report italiano sia consentito rinviare a FAVILLI, *Technological Risks: the italian evolution on selected topics*; sul problema del nesso di causa nei *toxic torts*, C.F. CRANOR, *Toxic torts. Science, law and the possibility of justice*, Cambridge University Press, 2006, 38 ss. In particolare, sui dan-

ni da amianto, v. COGGIOLA, *Nesso di causalità e colpa nel danno da amianto. Le esperienze italiana e inglese*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, II, 381; BARONE, *Il diritto del rischio*, 2a ed., Giuffrè, 2006.

Tra i recenti contributi sul danno non patrimoniale: NAVARRETTA, *Danni non patrimoniali: il compimento della Drittwirkung e il declino delle antinomie*, in questa *Rivista*, 2009, II, 81; AA.Vv., *Il danno non patrimoniale. Guida commentata alle decisioni delle S.U.*, 11 novembre 2008, nn. 26972/3/4/5, Giuffrè, 2009; BUSNELLI, *Il danno alla persona: un dialogo incompiuto tra giudici*, in *Danno e resp.*, 2008, 609; POLETTI, voce «Danni non patrimoniali», in *Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole24Ore*, IV, Il Sole 24 Ore, 2007, 601 ss., e, più ampiamente, ID., *Il danno risarcibile*, nel *Trattato di diritto civile*, diretto da LIPARI e RESCIGNO, IV, III, *Attuazione e tutela dei diritti, la responsabilità e il danno*, Giuffrè, 2009, 349 ss.; M. BARCELLONA, *Il danno non patrimoniale*, Giuffrè, 2008; R. SCOGNAMIGLIO, *Danni alla persona e danno morale*, in *Riv. dir. priv.*, 2008, 5 ss.

Sulla quantificazione del danno non patrimoniale: *I danni non patrimoniali. Lineamenti sistematici e guida alla liquidazione*, a cura di NAVARRETTA, Giuffrè, 2004; NAVARRETTA, *Funzioni del risarcimento e quantificazione dei danni non patrimoniali*, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, 500.

Sul rapporto tra le diverse componenti del danno non patrimoniale, v. le considerazioni di NAVARRETTA, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la sostanza dei danni non patrimoniali*, in *Foro it.*, 2009, I, 139; POLETTI, *La dualità del sistema risarcitorio e l'unicità della categoria dei danni non patrimoniali*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 76.

CHIARA FAVILLI

- CASS. CIV., I sez., 15.1.2009, n. 799
Conferma App. Torino, 16.2.2004

FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE) - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI - CREDITO ALL'INDENNIZZO DOVUTO DAL PROPRIETARIO DEL SUOLO PER OPERE FATTE DAL TERZO CON MATERIALI PROPRI - ACQUISTO ALLA COMUNIONE - ESCLUSIONE (cod. civ., artt. 177, 936)

Il credito per l'indennizzo, dovuto ai sensi dell'art. 936 cod. civ., dal proprietario del suolo per opere fatte dal terzo con materiali propri, non costituisce un acquisto che cade in comunione legale ai sensi dell'art. 177, lett. a), cod. civ., dovendo escludersi che la comunione degli acquisti provenienti da attività separata possa comprendere tutti indistintamente i diritti di credito, in quanto, posto che l'atto deve avere ad oggetto l'acquisizione di un «bene» ai sensi degli artt.

810, 812 e 813 cod. civ., restano esclusi i meri diritti di credito che non abbiano una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio.

dal testo:

Il fatto. Con atto di citazione notificato il 28 e il 30 giugno 2001 Steri Giuseppe ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Torino la moglie Giulia Scintu e la suocera Efisina Contu, chiedendo che fosse accertato che la costruzione di un immobile su terreno sito nel comune di Santa Giusta di proprietà della Contu, che l'aveva donato alla figlia il 20 agosto 1983, era stata eseguita con denaro appartenente alla comunione legale tra coniugi, che conseguentemente anche il valore della costruzione era incluso nella comunione, e, quindi, che egli era titolare di un credito pari alla metà di detto valore. L'attore ha precisato che la chiamata in causa della Contu era giustificata solo dall'esigenza che la sentenza facesse stato anche nei suoi confronti.

Con sentenza del 2 luglio 2002 il tribunale ha rigettato le domande, ma con sentenza del 16 febbraio 2004, in parziale riforma della decisione di primo grado, la corte d'appello di Torino, accertato che l'edificio di cui si tratta era stato costruito con l'impiego della somma di L. 2.000.000, pari a Euro 1.032,91, prelevata da un libretto di deposito bancario alimentato con risorse economiche comuni, ha dichiarato che il corrispondente valore e il conseguente credito indennitario *ex art.* 936 c.c. limitatamente a detto importo, era compreso nella comunione legale tra i coniugi.

La corte territoriale ha fondato tale accertamento sulle seguenti argomentazioni:

a) bene l'attore ha convenuto in giudizio la moglie Giulia Scintu e, ai soli fini dell'opponibilità della sentenza, la suocera Contu Efisina, in quanto non ha agito nei confronti della proprietaria del suolo, che al momento dell'accessione era la Contu, per ottenere la condanna al pagamento dell'indennità *ex art.* 936 c.c., ma ha chiesto l'accertamento della caduta in comunione del diritto all'indennità, proponendo quindi una domanda afferente al regime patri-

moniale dei rapporti tra coniugi;

b) il credito *ex art.* 936 c.c. non costituisce un "acquisto" ai sensi dell'art. 177 c.c., lett. a), e quindi per ritenere che il credito stesso sia caduto in comunione è necessaria la prova che la costruzione è stata eseguita con apporti comuni, ma tale prova non è stata fornita dall'attore;

c) le somme di cui al conto corrente intestato alla Scintu utilizzate per effettuare i pagamenti necessari per la costruzione dell'immobile, non erano comuni, provenendo dall'attività lavorativa separata della moglie e quindi potendo essere oggetto di comunione soltanto se non consumate al momento dello scioglimento della comunione, ai sensi dell'art. 177 c.c., lett. c);

d) non ha fondamento normativo una presunzione di comunione di tutte le risorse finanziarie impiegate dai coniugi per lo svolgimento di attività economiche in costanza di matrimonio e di regime di comunione, essendo la comunione stessa limitata agli acquisti e alle somme non consumate esistenti al momento dello scioglimento; in concreto poteva invece venire in considerazione la presunzione che, trattandosi di costruzione eseguita su terreno di proprietà della madre della Scintu ed essendo ragionevole l'aspettativa di recuperare il sacrificio economico quanto meno con l'acquisto dei diritti successori sui beni di cui si tratta, fossero state impiegate risorse della sola moglie;

e) avendo la Scintu ammesso in sede di interrogatorio che per la costruzione dell'edificio era stata utilizzata una somma di circa L. 2 milioni prelevata da un libretto di deposito bancario alimentato con risorse comuni poteva ritenersi che un credito indennitario, limitato a tale esborso, era caduto in comunione, essendo invece irrilevante il modestissimo contributo lavorativo prestatato dallo Steri, in quanto rientrante nelle normali attività di cooperazione e solidarietà tra conviventi.

Avverso la sentenza della corte d'appello di Torino lo Steri ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico articolato motivo. La Scintu e la Contu non hanno svolto attività difensiva.

I motivi. 1. Deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 177, 194 e 195 c.c. e vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia affermato, senza

congrua motivazione in relazione alle contestazioni sollevate da esso ricorrente, senza supporto probatorio e sulla base delle sole allegazioni della Scintu, che le disponibilità bancarie esistenti sul conto corrente intestato alla moglie, che in linea di principio entrano nella comunione tra coniugi, dovevano in concreto ritenersi escluse perché provenienti da attività lavorativa separata. In realtà i proventi da attività separata non cadrebbero immediatamente in comunione solo quando siano impiegate in consumi familiari, non quando siano utilizzate per incrementare il patrimonio.

Nella specie, quindi, il bene ottenuto mediante trasformazione dei supposti proventi da attività lavorativa separata, costituito dal credito per indennità *ex art.* 936 c.c., sarebbe entrato in comunione. Inoltre, poiché il principio affermato dall'art. 194 c.c., comma 1, è che i beni della comunione si dividono in parti eguali, senza possibilità di distinguere i diversi apporti dei coniugi, una volta accertato che nella costruzione dell'edificio erano state impiegate somme della comunione, sia pure nella misura di L. 2.000.000, l'acquisto alla comunione del credito per indennizzo *ex art.* 936 c.c. doveva avere ad oggetto l'intero valore della costruzione stessa. Ribadita, infine, la tesi secondo la quale le disponibilità bancarie dei coniugi, anche se contenute in un conto corrente intestato a uno solo di essi, si debbono presumere legalmente di proprietà comune, il ricorrente contesta l'affermazione della corte territoriale secondo la quale nella specie dovrebbe tenersi conto della presunzione semplice di proprietà esclusiva da parte della Scintu delle somme impiegate nella costruzione desunta dal fatto che la costruzione stessa era stata eseguita su suolo di proprietà della madre, rispetto alla quale esisteva un'aspettativa ereditaria, ben potendo giovare analoga presunzione semplice a favore del marito, che, facendo affidamento sul naturale sviluppo del rapporto coniugale poteva legittimamente ritenere che avrebbe potuto godere dell'immobile.

2. Il ricorso non è fondato.

A parte l'inammissibilità della censura avente ad oggetto l'accertamento di fatto compiuto dalla corte territoriale relativamente alla provenienza da attività lavorativa separata delle somme di cui al conto corrente intestato alla Scintu presso una banca di Pino Torinese, per avere il

ricorrente omesso di indicare con precisione gli atti difensivi con i quali avrebbe contestato le affermazioni della moglie relative alla provenienza delle somme predette, non può essere condivisa la tesi secondo la quale i proventi di attività separata cadono immediatamente in comunione. La contraria affermazione testuale ("I proventi, dunque, dell'attività separata di ciascuno dei coniugi entrano di pieno diritto a far parte della comunione immediata...") che si legge nella sentenza n. 9355 del 1997, a parte che appare contrastata dall'affermazione contenuta nella motivazione della stessa sentenza ("...i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi sono destinati indistintamente al "consumo" della famiglia e, qualora non siano stati consumati all'atto dello scioglimento della comunione, entrano nella comunione *de residuo*...") si pone in conflitto con la inequivoca lettera dell'art. 177 c.c., lett. c), secondo cui i proventi dell'attività separata si considerano comuni soltanto se al momento dello scioglimento non siano stati consumati, restando con ciò escluso che possano ritenersi caduti immediatamente in comunione (in tal senso v. cass. n. 2597/2006, 13441/2003).

Vero è, peraltro, che se i proventi da attività separata sono utilizzati, in costanza di comunione legale, per effettuare un "acquisto", sia pure a titolo individuale, tale acquisto (ma non i proventi da attività separata) cade in comunione (v. da ultimo cass. n. 21098/2007). Tuttavia, anche a voler considerare superata (o in via di superamento, cfr. infatti, cass. n. 1548/2008, con la quale si ribadisce l'indirizzo più risalente) la tesi secondo la quale possono qualificarsi come "acquisti" soltanto le acquisizioni patrimoniali derivanti dal compimento di atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della *res* o la costituzione di diritti reali sulla medesima e non quindi i diritti di credito pur se strumentali all'acquisizione di una *res* (in tal senso cass. n. 21098/2007 cit.), resta fermo che l'atto deve avere ad oggetto l'acquisizione di un "bene", ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 c.c., dovendosi escludere, pertanto, che la comunione degli acquisti possa comprendere tutti indistintamente i diritti di credito che ciascun coniugo può acquistare. Ne deriva che se ben possono ritenersi acquisiti alla comunione legale i titoli di partecipazione azionaria, le

quote di fondi d'investimento (Cass. n. 7437/1994; 9335/1997, n. 5172/1992) o i titoli obbligazionari (cass. 21098/2007) acquistati con proventi di attività separata, in quanto entità che hanno una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio, restano esclusi i meri diritti di credito, come quelli derivanti da un contratto preliminare di vendita (cass. n. 1548/2008, 3185 e 17216/2003), dalla partecipazione a una cooperativa edilizia a contributo erariale (cass. n. 12382/2005) o dal deposito bancario (cass. n. 1197/2006).

Per la stessa ragione non può ritenersi acquisito alla comunione legale il credito per l'indennità ex art. 936 c.c. come correttamente ha affermato la corte territoriale. Ne deriva, da un lato, l'estraneità alla vicenda oggetto del presente procedimento dei principi (peraltro non correttamente intesi dal ricorrente) dettati dall'art. 194 c.c. per la divisione dei beni caduti in comunione e, dall'altro, della presunzione di appartenenza alla comunione invocata dal ricorrente, così come della presunzione semplice che la corte territoriale ha utilizzato, *ad abundantiam*, per confermare le proprie argomentazioni.

Il ricorso, in conclusione deve essere rigettato.

Nulla sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva. (*Omissis*)

[MORELLI *Presidente* – SALMÈ *Estensore* – SCHIAVON *P.M.* (concl. conf.). – Steri (avv.ti Picciaredda e Selis) – S. e C.]

Nota di commento: «Ancora sulla caduta in comunione legale di diritti relativi»

I. Il caso

Con la sentenza in esame, la Supr. Corte affronta nuovamente il problema della *caduta in comunione legale dei diritti di credito*. La moglie, impiegando somme prevalentemente proprie, costruisce un immobile sul terreno della madre, maturando un credito ex art. 936 cod. civ. Il marito cita in giudizio la moglie – e, al solo scopo di ottenere un'estensione soggettiva del giudicato, anche la suocera – affinché sia accertato che essa, impiegando il danaro proprio come sopra descritto, ha compiuto un atto qualificabile come acquisto ai sensi dell'art. 177, lett. a), cod. civ., e, dunque, che il relativo credito è caduto in comunione

legale. In relazione a ciò, la Cassazione afferma che, anche ove si consideri affermata, o in via di affermazione, la tesi secondo la quale *i diritti di credito possono rappresentare acquisti ai sensi dell'art. 177, lett. a), cod. civ.*, occorre, comunque, compiere un distinguo all'interno della categoria, essendo escluso «che la comunione degli acquisti possa comprendere tutti indistintamente i diritti di credito che ciascun coniuge può acquistare».

È necessario, ai fini della caduta in comunione, che tali diritti siano strumentali all'acquisto di un bene in senso giuridico. Esemplificando sulla base dei propri precedenti, la Cassazione afferma che possono cadere in comunione le entità che hanno una componente patrimoniale suscettibile di acquisire valore di scambio, restando esclusi i meri diritti di credito e, quindi, anche i crediti ex art. 936 cod. civ. In coerenza con le proprie premesse, la Supr. Corte rigetta il ricorso.

La decisione in questione si inserisce nel quadro di una problematica assai sentita sin dall'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia del 1975, aggiungendo un importante tassello al panorama giurisprudenziale sul tema.

II. Le questioni

1. **DIRITTI DI CREDITO E COMUNIONE LEGALE NEL PENSIERO DELLA DOTTRINA.** Come accennato, la questione è stata discussa sin dall'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia del 1975 e sia la tesi dell'esclusione che quella dell'inclusione dei crediti sono state autorevolmente sostenute. Da un punto di vista teleologico, le tesi muovevano dalla valorizzazione di due diversi interessi, entrambi di rilevanza costituzionale ed in qualche misura contrapposti: la tutela del debitore e, più in generale, la certezza dei traffici giuridici (INZITARI, 88, *infra*, sez. IV) da un lato e la tutela delle istanze solidaristiche all'interno della famiglia dall'altro. Date le peculiari caratteristiche dell'istituto della comunione legale tra coniugi e l'atecnicismo, da più parti lamentato (tra gli altri, MACCARONE, 922 e VITUCCI, 34, entrambi *infra*, sez. IV), del linguaggio usato dal legislatore, il dibattito si è incentrato su alcuni nodi cruciali della teoria generale del diritto civile. I maggiori ostacoli all'inclusione dei diritti relativi nella comunione legale sono stati, infatti, riscontrati: a) nella incompatibilità tradizionalmente ravvisata tra diritti di credito e comunione ordinaria; b) nella relatività degli effetti del contratto che, come è noto, sono soggettivamente limitati dal disposto dell'art. 1372, comma 2°, cod. civ.; c) nella impossibilità, una volta ammessa la comunione legale dei diritti relativi, di escludere da essa i debiti (SPITALI, 116, *infra*, sez. IV).

Nessuno di questi argomenti appare decisivo.

Senza necessità di affrontare in questa sede il dibattito sulla possibilità di configurare una comunione ordinaria del credito, è sufficiente rilevare che la comunione legale abbia «*struttura normativa difficilmente riconducibile alla comunione ordinaria*» (CORTE COST., 17.3.1988, n. 311, *infra*, sez. III) e che, quindi, essa è retta da regole sue proprie, tanto che la trasposizione di principi dall'uno all'altro istituto in virtù di una pretesa somiglianza di struttura deve considerarsi improprio (nello stesso senso, tra gli altri, D'ADDA, 554, *infra*, sez. IV e, in giurisprudenza, TRIB. TRANI, 28.2.1983, *infra*, sez. III). Per quanto riguarda la regola secondo la quale il contratto non produce effetti rispetto ai terzi, essa fa espressamente salvi i diversi casi previsti dalla legge, onde il problema dell'individuazione dell'esatta portata dell'art. 177, lett. a), cod. civ. si pone, per così dire, a monte e non a valle dell'art. 1372, comma 2°, cod. civ. Infine, poi, il timore dell'inclusione dei debiti nella comunione può essere fugato anche solo alla luce della *ratio* della riforma, che è quella di estendere a ciascun coniuge le – sole – posizioni di vantaggio acquisite dall'altro.

Coerentemente con quanto appena detto, la dottrina assolutamente maggioritaria si è orientata a favore della non incompatibilità tra diritti di credito e comunione legale, e ciò anche al fine di evitare irragionevoli disparità di trattamento proprio in caso di reimpiego dei proventi da attività separata. A voler accogliere l'opposta tesi, infatti, tale reimpiego sarebbe disciplinato in maniera diversa a seconda del suo oggetto (CIAN-VILLANI, 329, *infra*, sez. IV; VITUCCI, 35). La posizione di chi ritiene che i crediti cadano in comunione legale è stata sostenuta, oltre che con gli argomenti di cui sopra, anche a *contrario*, muovendo dalla constatazione che non esistono norme che, in modo espresso od implicito, possano con sicurezza condurre ad opposta soluzione. L'art. 177, lett. a), cod. civ., infatti, parla genericamente di «*acquisti*», termine, di per sé, potenzialmente onnicomprensivo; né è possibile desumere altri indici certi all'interno del sistema del diritto di famiglia. Come è stato notato, anzi, l'art. 180, comma 2°, cod. civ., nel regolare l'amministrazione della comunione, fa espresso riferimento ai contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, e non vi è dubbio che tali diritti abbiano natura relativa: se un'indicazione c'è, quindi, essa sarebbe nel senso di una inclusione dei diritti di credito nella comunione degli acquisti.

L'impostazione di questi aa. è stata accolta anche da una parte della giurisprudenza di merito, con tendenziale identità di argomentazioni. Nelle sentenze è, infatti, dato leggere che «*l'errore di chi ritiene limitata la comunione ai diritti reali è quello di*

non soffermarsi sulla peculiarità dell'istituto e di ricercare analogie con quello regolato dagli artt. 1100 e segg., c.c.» (TRIB. TRANI, 28.2.1983, cit.), che «*il rilievo che fa perno sull'impossibilità di coinvolgere la controparte (...) a cui favore sembra immaginarsi una sorta di diritto all'immutabilità della parte con cui ha contratto, non sembra decisivo*» (TRIB. CATANIA, 28.4.1986, *infra*, sez. III) e che «*in virtù (...) della portata assai estesa della dizione utilizzata dal legislatore (...) non è possibile escludere dalla comunione i diritti che non siano reali*» (TRIB. MILANO, 21.5.1997, *infra*, sez. III).

La maggior parte degli aa. che sostiene la configurabilità di una comunione legale di diritti relativi afferma, però, che non possono cadere in comunione tutte le tipologie di credito: sicuramente da escludere sarebbe, *in primis*, il credito spettante al correntista nei confronti della banca. Ammettere, infatti, che tale tipo di credito cada in comunione legale significa, di fatto, svuotare di significato la portata dell'art. 177, lett. b) e c), cod. civ., che prevede la comunione *de residuo* dei frutti di beni personali e dei proventi da attività separata i quali, per comune esperienza, vengono di solito depositati proprio in un conto corrente bancario. Inoltre, viene da più parti sottolineata la necessità di escludere anche i crediti derivanti dalla concessione di somme a mutuo, posto che la loro realizzazione avviene, tipicamente, mediante un rientro in patrimonio delle stesse somme prestate.

Per selezionare quali crediti siano idonei a cadere in comunione sono stati proposti, essenzialmente, due criteri. Il primo fa leva sul concetto di investimento. La comunione legale, secondo questa impostazione, ben può avere ad oggetto elementi patrimoniali, diversi dai diritti reali, nei quali siano stati trasformati i frutti e i proventi percepiti da ciascuno dei coniugi, «*purché detta trasformazione possa configurarsi come un investimento*» (così, per primo, BUSNELLI, 42, *infra*, sez. IV). La nozione di investimento, però, non è dotata di significato tecnico giuridico, e, volendola intendere in senso economico, quale impiego produttivo di beni, essa tenderà nuovamente a ricomprendere proprio ciò che si voleva escludere, cioè il conto corrente bancario. Per questo motivo, altri aa. aggiungono che l'investimento deve essere «*stabile*» (CIAN-VILLANI, 392 e PAVONE LA ROSA, 6, entrambi *infra*, sez. IV): deve, cioè, consistere in una immobilizzazione di risorse monetarie. Anche questa impostazione, però, non è, in concreto, priva di profili problematici, dato che risulta difficile definire quale sia il periodo minimo di immobilizzazione sufficiente affinché possa ritenersi di essere di fronte ad un investimento rilevante ai fini che qui interessano (il rischio è quello di dover escludere, per

esempio, gli investimenti ed i conseguenti disinvestimenti azionari che si risolvano in un guadagno, anche rilevante, nel giro di poche ore, giorni o mesi e di dovere, invece, includere il diritto alla restituzione di somme date a mutuo a medio o lungo termine: così VITUCCI, 37).

Le denunciate inefficienze del ricorso al concetto di investimento stabile porta, quindi, autorevole dottrina ad elaborare un secondo criterio di selezione, adottando il quale il concetto di acquisto rilevante ai sensi dell'art. 177, lett. a), cod. civ. va ristretto fino ad escludere «tutti i casi in cui l'acquisto della proprietà di un bene sia accompagnata (...) dalla nascita dell'obbligo di restituire il capitale ricevuto, o dall'acquisto del diritto di conseguire la restituzione del medesimo capitale utilizzato per acquisire lo strumento cartolare negoziato, a prescindere dall'eventuale diritto a conseguire pure dei "frutti", in qualsiasi modo determinati» (SCHLESINGER, *Note introduttive, infra, sez. IV*).

Se il primo criterio rischiava di far cadere in comunione troppi diritti, quest'ultimo, al contrario, se applicato alla lettera, rischia di escluderne alcuni che, per i più, dovrebbero ricadervi, come i titoli obbligazionari ed i titoli di Stato.

L'ostacolo principale, ancora una volta, è rappresentato, dalla difficoltà, in assenza di un puntuale dettato legislativo, di elaborare criteri generali ed astratti idonei ad attuare puntualmente la *ratio* dell'istituto della comunione legale in relazione ai singoli casi concreti.

2. DIRITTI DI CREDITO E COMUNIONE LEGALE NELL'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ: UN PERCORSO IN SALITA. Proprio tali difficoltà, unite al timore che l'estensione al coniuge dell'acquisto di diritti relativi nuocesse alla certezza della titolarità delle posizioni contrattuali, ha indotto la giurisprudenza di legittimità ad attestarsi su posizioni diametralmente opposte a quelle della dottrina. Fino a tempi recentissimi, infatti, la Corte di Cassazione ha sempre negato che la comunione degli acquisti potesse essere estesa a diritti non dotati del carattere della realtà.

La prima sentenza della Supr. Corte in materia, con la quale viene enunciato che «nella comunione dei beni tra coniugi rientrano, invero, ai sensi dell'art. 177, lett. a), c.c., solo i diritti reali perché nell'ordinamento giuridico italiano (...) non è prevista la comunione dei diritti relativi» (CASS., 23.7.1987, n. 6424, *infra, sez. III*) coglie di sorpresa la dottrina (si veda, a conferma, VITUCCI, 39, nt.12), la quale si affretta a sottolineare la natura di *obiter dictum* di tale affermazione. In realtà, la posizione espressa dalla Corte con questa sentenza sarà destinata a rimanere ferma per oltre dieci anni. La sentenza successiva, infatti,

con formula che verrà tralattiziamete ripetuta anche nelle decisioni future, viene così ufficialmente massimata: «La comunione legale fra coniugi, di cui all'art. 177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali rispetto all'acquisizione di una "res", non sono suscettibili di cadere in comunione» (CASS., 11.9.1991, n. 9513, *infra, sez. III*).

La posizione della Supr. Corte, per lo più criticata da parte dei commentatori, muta nel 2007. In una lite relativa alla caduta in comunione legale di alcuni titoli obbligazionari, la Cassazione, infatti, inaspettatamente, decide che «(...) la tesi, fatta propria anche da alcune sentenze di questa Corte, secondo la quale solo i diritti reali potrebbero rientrare, per ragioni di principio, fra gli "acquisti" previsti dall'art. 177 c.c., comma 1, lett. a), nella comunione legale fra coniugi, non appare sostenibile alla stregua di un più approfondito esame della problematica relativa, non essendo validi argomenti di ordine letterale o sistematico che la giustificano» e che, pertanto «(...) in linea di principio anche i crediti, così come i diritti azionari, in quanto "beni" ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 c.c., sono suscettibili di entrare nella comunione (...) attraverso lo speciale meccanismo di acquisizione previsto dall'art. 177 c.c., comma 1, lett. a)».

È a questo punto dell'evoluzione giurisprudenziale che si colloca la decisione che qui si annota, nella quale si legge che «anche a voler considerare superata la tesi secondo la quale possono qualificarsi come «acquisti» soltanto le acquisizioni patrimoniali derivanti dal compimento di atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di altri diritti reali sulla medesima e non quindi i diritti di credito pur se strumentali all'acquisizione di una res (...), resta fermo che l'atto deve avere ad oggetto l'acquisizione di un «bene» ai sensi degli articoli 810, 812 e 813 c.c., dovendosi escludere, pertanto, che la comunione degli acquisti possa comprendere tutti indistintamente i diritti di credito che ciascun coniuge può acquistare». La Cassazione, quindi, ammette, in linea di principio, che un credito possa cadere in comunione legale, ma, precisa, solo ad una condizione: che il credito sia strumentale rispetto all'acquisto di un bene in senso giuridico.

Si noti che, per arrivare a questa conclusione, la Supr. Corte fa un passo indietro rispetto a quanto affermato nella sentenza del 2007 e presuppone che i crediti non siano qualificabili come beni in senso giuridico. L'assunto, pur se criticato (si veda, per tutti, SCACCHI, 165, *infra, sez. IV*) appare condivisibile.

La prima ragione che, tradizionalmente, viene addotta a sostegno della tesi contraria muove dalla lettera dell'art. 813 cod. civ., secondo il quale le norme relative ai beni mobili si applicano anche a tutti i diritti diversi dai diritti reali. In secondo luogo, viene sottolineato che, nel credito, possono distinguersi due aspetti, uno dinamico, volto alla realizzazione del diritto ed uno statico, in cui il diritto si comporterebbe come un qualsiasi altro bene, tanto da poter essere fatto oggetto di cessione, pegno ed usufrutto. Tali argomentazioni non possono, però, dirsi decisive.

Per quanto riguarda l'art. 813 cod. civ., dire che ai diritti di credito «si applicano» le norme relative ai beni mobili è evidentemente diverso dal dire che i diritti di credito «sono» beni mobili. Relativamente alla possibilità di cessione, poi, va notato come la cessione del credito sia, in sé, non disciplina di un tipo contrattuale, ma disciplina degli effetti che un determinato contratto produce quando abbia per oggetto il trasferimento di un credito: ed è ricorrente nelle definizioni dei contratti traslativi contenute nel codice civile dire che essi hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene ovvero il trasferimento di altro diritto (e non il trasferimento della proprietà di un bene o della proprietà di un diritto). Per quanto riguarda il pegno di crediti, a prescindere dalla stessa collocazione sistematica del codice che distingue il pegno di beni, mobili e immobili, dal pegno di crediti, chi scrive aderisce alla tesi, recentemente esposta proprio in relazione alle problematiche che qui interessano, secondo la quale significato la definizione di bene, sul piano ermeneutico, è idonea ad atteggiarsi tanto ad entità, materiali quanto ad entità immateriali, purché l'ordinamento appresti a loro favore tutela reale (RIMINI, 15, *infra*, sez. IV): e, col riferirsi alle norme sulla tutela reale ci si riferisce, tipicamente, all'apparato rimediato posto a presidio dei diritti reali di godimento, non di quelli di garanzia. È ben vero che il codice civile riconosce l'usufrutto di crediti, ma, a tal proposito, e significativamente, l'art. 1000 cod. civ. parla di titolare e non di proprietario del credito e fa supporre che si tratti, anche qui, di un'assimilazione ad effetti determinati di cose – i beni ed i crediti – sostanzialmente diversi. Conclusivamente, quindi, si ritiene, sul punto, di poter concordare con l'orientamento fatto proprio dalla decisione in esame.

Una volta ammessa l'astratta configurabilità di una comunione di diritti di credito, la Cassazione, volendo selezionare quali tra essi siano concretamente idonei a ricadere nel meccanismo di cui all'art. 177, lett. a), cod. civ., adotta il criterio della strumentalità rispetto all'acquisto di un bene in senso proprio. La formulazione appare, di per sé, incerta. Volendo interpretarla alla luce del significato generale

della decisione, è ragionevole presumere che la Supr. Corte abbia inteso riferirsi ad un bene in senso proprio diverso dal denaro – *rectius*: diverso dallo stesso denaro che era stato impiegato per acquisire il credito. In sostanza, al di là del tenore letterale della sentenza, sembra che la Cassazione abbia adottato un'impostazione simile a quella della dottrina dominante la quale, come abbiamo visto, limita la caduta in comunione dei crediti al fatto che essi rappresentino un investimento stabile che dà diritto a ricevere qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto al capitale impiegato, pur se maggiorato di frutti.

Le difficoltà nel trovare una formulazione che permetta di rispettare appieno la *ratio* dell'istituto dipendono, come si è detto, dal fatto che il legislatore della riforma ha tralasciato di normare espressamente sul punto. I criteri per dirimere la questione di cui si tratta devono, quindi, essere ricercati altrove. Come spesso capita, però, mancando specifiche norme di coordinamento, qualsiasi criterio elaborato *aliunde* rischia di rivelarsi parzialmente insoddisfacente alla luce delle finalità dell'istituto. Pare, comunque, apprezzabile lo sforzo compiuto dalla Supr. Corte per elaborare un proprio criterio volto a distinguere, nella categoria dei diritti relativi, quali siano passibili di essere qualificati come acquisti ai sensi dell'art. 177, lett. a), cod. civ.

Coerentemente con le premesse, la Supr. Corte nega che cada in comunione un credito *ex art.* 936 cod. civ. Con tale conclusione non si può che concordare, a meno di sposare l'opinione di chi ritiene che tutti i crediti cadano in comunione. In ogni altro caso, infatti, questo particolare tipo di diritto relativo è destinato a restare fuori dall'ambito di applicazione del regime patrimoniale legale. Così è, ovviamente, se si ritiene che il meccanismo dell'art. 177, lett. a), cod. civ. riguardi solo la proprietà e gli altri diritti reali; ma lo stesso può dirsi se si adotta il criterio dell'investimento stabile e anche se si ritiene che il credito debba avere ad oggetto qualcosa di diverso dalla mera restituzione del capitale impiegato. L'art. 936 cod. civ., infatti, dispone che, quando un terzo, con propri materiali, costruisce, come nel nostro caso, un'opera su fondo altrui, egli non abbia diritto a tenere l'opera come propria. Si può quindi pacificamente affermare che non vi sia investimento stabile. In particolare, poi, il proprietario che non possa o non voglia chiedere il ripristino dello *status quo ante* può scegliere se pagare al terzo il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera (cioè, esattamente il capitale impiegato), oppure l'aumento di valore del fondo (e, qualora la scelta cada su questa seconda opzione, tale aumento di valore sarà presumibilmente, nella maggior parte dei casi, inferiore al capitale medesimo).

Ferma restando l'adesione alla soluzione del caso

di specie, è però opportuno soffermarsi brevemente su un ulteriore passaggio della motivazione che appare importante e, nello stesso tempo, di più oscura interpretazione. Dopo aver affermato che, affinché un credito cada in comunione legale, deve essere strumentale all'acquisto di una *res*, la Corte prosegue così: «*ne deriva che se ben possono ritenersi acquisiti alla comunione legale i titoli di partecipazione azionaria, le quote di fondi d'investimento o i titoli obbligazionari acquistati con proventi di attività separata, in quanto entità che hanno una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio, restano esclusi i meri diritti di credito, come quelli derivanti da un contratto preliminare di vendita, dalla partecipazione a una cooperativa edilizia a contributo erariale, o dal deposito bancario*». L'affermazione, forse, non è strettamente funzionale alla decisione, ma è stata comunque ricompresa nella massima ufficiale, secondo la quale dalla comunione «*restano esclusi i meri diritti di credito che non abbiano una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio*». Il punto è: cosa si intende per componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio? In realtà, pare, qualsiasi credito, o, almeno, qualsiasi credito monetario, è suscettibile di acquisire valore di scambio, tanto è vero che la cessione dei crediti è strumento correntemente usato dalle imprese per garantirsi liquidità. Proprio in virtù del loro essere «*entità che hanno una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio*», tra l'altro, la Corte giustifica la caduta in comunione degli investimenti in titoli, con ciò mostrando un orientamento parzialmente diverso dal suo precedente che voleva che tali investimenti vi rientrassero sulla base – almeno secondo l'interpretazione che ne è stata data dalla dottrina – della realtà del titolo stesso che veniva, in qualche misura, considerata prevalente rispetto alla natura relativa dei diritti in esso incorporati. Nonostante si possa apprezzare, sotto questo specifico profilo, il tentativo di trovare un criterio più aderente alla natura sostanziale dei diritti coinvolti rispetto al dato, meramente formale, dell'incorporazione del credito in un titolo, non si può sottacere che il rischio insito in un'eccessiva valorizzazione del valore di scambio del diritto è di annullare ogni effetto selettivo, finendo per far ricadere in comunione quasi ogni credito che abbia per oggetto obbligazioni di dare.

Tra l'altro, se i criteri accolti dalla decisione in esame dovessero trovare seguito e consolidarsi nella giurisprudenza di legittimità, la Cassazione dovrebbe, probabilmente, rivedere, a tacer d'altro, la propria posizione nei confronti della caduta in comunione legale del contratto preliminare di vendita e, segnatamente, del preliminare di vendita immobiliare. Si ritiene, infatti, che tale figura giuridica rientri al di là di ogni

ragionevole dubbio all'interno del perimetro tracciato con questa sentenza. Esso, infatti, non solo è certamente strumentale all'acquisizione di una *res*, ma è anche dotato di (autonomo) valore di scambio: prova ne sia la possibilità di acquistare e rivendere, come si vuol dire, «sulla carta» ovvero tramite stipulazione e successiva cessione di contratti preliminari.

In conclusione, pur concordando con quanto deciso per il caso di specie dalla sentenza in commento, si ritiene che essa presenti alcune aporie tra le pieghe della motivazione e che i principi in essa espressi necessitino di una qualche forma di coordinamento con le precedenti pronunce della Cassazione in materia.

III. I precedenti

1. DIRITTI DI CREDITO E COMUNIONE LEGALE NEL PENSIERO DELLA DOTTRINA. Sui rapporti tra comunione legale e comunione ordinaria, si vedano CORTE COST., 17.3.1988, n. 311, in questa *Rivista*, 1988, I, 561. Per la giurisprudenza di merito favorevole all'inclusione dei diritti di credito nella comunione legale, si vedano TRIB. TRANI, 28.2.1983, in *Giur. it.*, 1983, I, 2, 628; TRIB. CATANIA, 28.4.1986, in *Dir. fam. e pers.*, 1987, 188; TRIB. MILANO, 21.5.1997, in *Fam. e dir.*, 1998, 551.

2. DIRITTI DI CREDITO E COMUNIONE LEGALE NELL'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ: UN PERCORSO IN SALITA. Per l'orientamento che nega che i diritti di credito cadano in comunione immediata, si vedano: CASS., 23.7.1987, n. 6424, in questa *Rivista*, 1988, I, 456; CASS., 11.9.1991, n. 9513, in *Dir. e giur.*, 1992, 624; CASS., 16.12.1993, n. 12493, in *Fam. e dir.*, 1994, 297; CASS., 27.1.1995, n. 987, in questa *Rivista*, 1995, I, 889; CASS., 18.2.1999, n. 1363, in *Vita not.*, 2000, I, 162; CASS., 4.3.2003, n. 3185, in *Giust. civ.*, 2004, I, 2832, e CASS., 24.1.2008, n. 1548, in *Contratti*, 2008, 1014. *Contra*, CASS., 9.10.2007, n. 21098, in *Fam. e dir.*, 2008, 5.

IV. La dottrina

1. DIRITTI DI CREDITO E COMUNIONE LEGALE NEL PENSIERO DELLA DOTTRINA. Per una panoramica breve ma esaustiva degli argomenti trattati, si veda VITUCCI, *I diritti di credito*, in *La comunione legale*, a cura di BIANCA, I, Giuffrè, 1989, 3.

Per quanto riguarda i singoli interventi a favore dell'inclusione dei diritti di credito nell'oggetto della comunione legale, cfr.: SCHLESINGER, *Note introduttive agli articoli 177-179*, nel *Commentario dir. it. fam.*, III, Cedam, 1992, 102; COLTRO CAMPI, *Comunione legale e operazioni su titoli: considerazioni*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1977, I, 364; CIAN-VILLANI,

La comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale), in *Riv. dir. civ.*, 1980, I, 392; PAVONE LA ROSA, *Comunione legale e partecipazioni sociali*, in *Riv. soc.*, 1979, I, 1; BUSNELLI, *La «comunione legale» nel diritto di famiglia riformato*, in *Riv. notar.*, 1976, I, 32; INZITARI, *Impresa e società nella comunione legale familiare*, in *Contr. e impr.*, 1986; DI MARTINO, *La comunione legale tra coniugi: l'oggetto*, nel *Trattato Bonilini-Cattaneo*, II, Utet, 1997, 61; D'ADDA, *I buoni ordinari del tesoro cadono in comunione legale*, in *Fam. e dir.*, 1998, 551; BIANCA, *Diritto civile*, 2, *La famiglia. Le successioni*, Giuffrè, 2005, 101 ss.

Per le argomentazioni a sostegno della tesi che vuole l'ambito di operatività della comunione legale ristretto al solo acquisto della proprietà e degli altri diritti reali, si veda SCHLESINGER, *Della comunione legale*, nel *Commentario rif. dir. fam.*, I, Cedam, 1977, 375. È opportuno ricordare che l'a. ha successivamente mutato opinione, come si desume dalla bibliografia di cui sopra. Altri interventi nello stesso senso sono di MACCARONE, *Considerazioni e spunti sulla riforma del diritto di famiglia*, in *Bancaria*, 1975, 921; DETTI, *Oggetto, natura, amministrazione della comunione legale*

dei coniugi, in *Riv. notar.*, 1976, I, 1178; COSENTINI, *Assegnazione di alloggio con patto di futura vendita prima del matrimonio*, in *Fam. e dir.*, 1994, 298 e SPITALI, *L'oggetto*, nel *Trattato dir. fam.*, diretto da ZATTI, III, *Il regime patrimoniale della famiglia*, a cura di ANELLI-SESTA, Giuffrè, 2002, 111 ss.

2. DIRITTI DI CREDITO E COMUNIONE LEGALE NELL'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITIMITÀ: UN PERCORSO IN SALITA. Per un'analisi delle posizioni della Corte di Cassazione, si vedano: VENTURINI, *Brevi note in tema di assegnazione della casa familiare*, in *Giur. it.*, 1988, I, 1, 2020; REGINE, *Comunione legale tra coniugi e diritti di credito*, in *Dir. e giur.*, 1992, 625, e ID., *Questioni in tema di contratto preliminare e comunione legale*, in questa **Rivista**, 1995, I, 889; SCACCHI, *Il credito come oggetto della comunione legale tra coniugi*, in *Vita not.*, 2000, I, 162; VELTRI, *Preliminare di vendita compiuto da un coniuge senza il consenso dell'altro*, in *Contratti*, 2008, 1014; RIMINI, *Cadono in comunione i diritti di credito acquistati durante il matrimonio?*, in *Fam. e dir.*, 2008, 8.

VERONICA ALVISI

- CASS. CIV., I sez., ord. 30.12.2008, n. 30416
Rimette al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite

FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE) - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI EFFETTUATI DA UNO SOLO DEI CONIUGI - ESCLUSIONE DALLA COMUNIONE - CONSENSO DELL'ALTRO CONIUGE - NATURA GIURIDICA DELLA DICHIARAZIONE (cod. civ., artt. 177, 179)

[«In considerazione dell'indirizzo non uniforme sull'ammissibilità del rifiuto del coacquisto ex lege, ai sensi dell'art. 179, comma 2°, cod. civ., e altresì della particolare importanza della questione degli effetti derivativi dell'accertamento della comunione legale sui successivi atti di disposizione degli immobili compiuti da parte dell'unico coniuge intestatario, si ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle sezioni unite».]

dal testo:

Il fatto. Con atto di citazione notificato il 25 Giugno 1996 B.R. conveniva dinanzi al Tribunale di Marsala l'ex marito B.P., nonché P.N. per l'accertamento della nullità, o, in via gradata, per l'annullamento del contratto di compravendita stipulato tra i convenuti, in data 12 Luglio 1991, avente ad oggetto l'immobile sito in Marsala, via Roma 17, che assumeva rientrare nella comunione coniugale all'epoca vigente; con la conseguente condanna del compratore alla restituzione del predetto bene. Esponeva: – che l'appartamento era stato acquistato dal marito, in costanza di matrimonio, come bene personale necessario all'esercizio della sua professione, ex art. 179 c.c., lett. d); – che l'atto pubblico stipulato con i venditori, coniugi F.-A., doveva considerarsi affetto da simulazione relativa, dal momento che ella vi aveva preso parte, rilasciando la dichiarazione necessaria per consentire l'esclusione dell'ac-